

O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite dell'importatore sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell'importo dei dazi dovuti all'importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato comunitario imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali. Se ai fini della risposta a quest'ultima questione faccia differenza se la rivendita o le rivendite di cui sopra siano state effettuate dall'importatore ad un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo applicabile. Se a questo riguardo sia rilevante che il prezzo rappresentativo per il periodo precedente l'11 settembre 2009 veniva calcolato con modalità diverse rispetto al periodo successivo a tale data. Se per la risposta a detta questione sia inoltre rilevante se i clienti nell'Unione sono imprese collegate all'importatore.

- 2) Qualora dalla risposta alle questioni formulate al punto 1 discenda che la rivendita in perdita configura un'indicazione sufficiente per respingere il prezzo cif all'importazione dichiarato, come debba essere calcolato il livello dei dazi addizionali dovuti. Se la base debba essere stabilita secondo i metodi descritti per stabilire il valore doganale agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽³⁾ del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, o se debba essere fissata esclusivamente sulla base del prezzo rappresentativo applicabile. Se l'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 osti all'utilizzazione, nel periodo precedente l'11 settembre 2009, del prezzo rappresentativo fissato in quel periodo.
- 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti che per l'esigibilità di dazi addizionali è determinante la circostanza che i prodotti importati sono rivenduti in perdita sul mercato comunitario e in tal caso per calcolare il livello dei dazi addizionali dovuti deve essere preso come base il prezzo rappresentativo, se i paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 siano compatibili con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2001, *Kloosterboer Rotterdam B.V.*, C-317/99, ECLI:EU:C:2001:681.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU 1995, L 145, pag. 47).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (GU 2007, L 299, pag. 1).

⁽³⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il
1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO /
Aegean Airlines SA**

(Causa C-163/18)

(2018/C 182/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord Nederland

Parti

Ricorrenti: HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO

Resistenti: Aegean Airlines SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un passeggero che, a norma della direttiva 90/[314]/CEE ⁽²⁾ sui viaggi «tutto compreso» (come trasposta nel diritto nazionale), abbia il diritto di esigere il rimborso del prezzo del suo biglietto dall'organizzatore del suo viaggio, non può chiedere detto rimborso al vettore aereo.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un passeggero possa comunque chiedere il rimborso del prezzo del suo biglietto al vettore aereo, qualora sia plausibile che l'organizzatore del suo viaggio, nel caso in cui fosse responsabile, non è economicamente in grado di rimborsare effettivamente il biglietto e detto organizzatore non ha adottato alcuna misura per garantire il rimborso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio) il 7 marzo 2018 — Ronny Rohart / Federale Pensioendienst

(Causa C-179/18)

(2018/C 182/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Arbeidsrechtbank Gent

Parti

Ricorrente: Ronny Rohart

Resistente: Federale Pensioendienst

Questione pregiudiziale

Se il principio di leale cooperazione, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, adottato con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ del Consiglio, del 29 febbraio 1968, debba essere interpretato nel senso che osta a che la normativa di uno Stato membro non consenta di tenere conto, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore subordinato sulla base delle sue prestazioni in quello Stato membro, del servizio militare assolto dall'interessato in detto Stato membro, in quanto questi, al momento del suo servizio militare e anche successivamente, è stato senza interruzione funzionario dell'Unione europea e non soddisfa pertanto i requisiti per un'equiparazione previsti dalla normativa di quello Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 — Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-180/18)

(2018/C 182/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato